

Dott. Antonello Cattelan

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio
Commercialista – Revisore Contabile

UNIONE DI COMUNI LOMBARDIA PRIMA COLLINA
Provincia di Pavia

Verbale n. 12 del 10/07/18

IL REVISORE DEI CONTI

Il sottoscritto Dott. Antonello Cattelan, Revisore dei conti in questo Ente chiamato ad esprimere un parere sulla proposta di delibera della Giunta Comunale avente per oggetto: Modifica del Piano triennale dei Fabbisogni di Personale anni 2018-2019-2020. Piano delle assunzioni 2018.

Visti:

- L'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, stabilendo, in particolare, che tale programma, attraverso l'adeguamento in tal senso dell'ordinamento interno dell'ente, non sia esclusivamente finalizzato a criteri di buon andamento dell'azione amministrativa, ma che tende anche a realizzare una pianificazione di abbattimento dei costi relativi al personale;
- L'art. 89 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 comma 5 prevede che gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e delle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- L'art. 91 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- L'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165, ai sensi del quale le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale e con gli stessi strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;
- L'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano importanti al rispetto del predetto principio di spesa;
- Che, parimenti, l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

Richiamato:

- La precedente deliberazione n. 10 del 09/03/2017 "PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017/2019. PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2017";
- la precedente deliberazione n. 6 del 14/02/2018 "APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2018-2019-2020. CONSISTENZA DELLA DOTAZIONE ORGANICA";



- Il proprio Parere del Revisore espresso con verbale n. 3 del 14/02/18 sulla proposta di deliberazione n. 6 del 14/02/18;

Considerato

- che si intende dare coerente applicazione, compatibilmente con le risorse iscritte nel bilancio pluriennale 2018/2020, allo schema organizzativo dell'Ente e alla dotazione organica;
- che la spesa complessiva del personale dell'Unione, non supera quella complessivamente sostenuta sommando le spese di personale dei comuni partecipanti e dell'Unione sostenuta nell'anno 2008;
- che l'Unione Comuni Prima Collina è Ente non soggetto al patto di stabilità interno ai sensi dell' art. 1 comma 87 della legge 220/2010;

Visti:

- l' art. 33 del D.Lgs. 165/2001 che impegna tutte le pubbliche amministrazioni ad effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale;
- la legge di stabilità n. 205 del 27.12.2017;

considerato

- che, nell'anno 2018, questo Ente conterà una cessazione di personale all'interno della Struttura Territorio, precisamente di un agente di P.L. a tempo indeterminato e full time cat. C posizione economica C5, con decorrenza dal 23 agosto per raggiungimento limiti di età e collocamento in quiescenza per vecchiaia;
- che la spesa che si sosterrà nell'anno 2018 per il dipendente sopra citato ammonta complessivamente ad euro 23.655,57 comprensiva di oneri riflessi come da calcolo del responsabile del servizio finanziario;
- che questa Amministrazione comunale si trova nella necessità di far fronte alla copertura del posto che si renderà vacante a far data dal 23 agosto 2018 e che, in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, alla mission dell'amministrazione e agli indirizzi forniti, alle peculiarità della posizione ricoperta che viene ritenuta infungibile, si ritiene debba essere coperto quanto prima in modo coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente, nel rispetto dei vincoli finanziari;
- che nel rispetto della citata normativa, nel 2019 l'Unione Prima Collina potrà procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno;

riscontrato

tuttavia, che per quanto riguarda i trasferimenti per mobilità:

- le disposizioni di cui all'art. 1, comma 47, L. n. 311/2004, prevedono che, in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente (ora "pareggio di bilancio"); viceversa le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.
- qualora vengono rispettate tutte le condizioni normativamente previste, le mobilità sono, pertanto, considerate "neutre" e, quindi, non sono da considerate né tra le cessazioni né tra le assunzioni ai fini dei vincoli assunzionali a tempo indeterminato;
- che, in merito alla mobilità volontaria, in applicazione dell'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, la stessa, come quella di cui all'art. 34-bis dello stesso testo unico, è propedeutica all'avvio di nuove procedure concorsuali, in quanto le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio;

rilevato



che risulta espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica - contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario;

esprime

per quanto di sua competenza parere favorevole all'adozione della proposta di deliberazione sulla modifica del programma triennale fabbisogno di personale 2018-2020.

Canneto Pavese, li 10 Luglio 2018

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Antonello Cattelan

